

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 14 giugno 2007 — The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs/Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

(Causa C-288/07)

(2007/C 199/35)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti nella causa principale

Ricorrente: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuti: Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il concetto di «distorsioni di concorrenza» debba essere rapportato ai singoli enti di diritto pubblico, talché, nell'ambito della presente causa, la capacità di provocare distorsioni della concorrenza debba essere valutata con riferimento all'area territoriale o alle aree in cui l'ente in questione fornisce i detti servizi di parcheggio o se, invece, occorra prendere a riferimento l'intero territorio nazionale dello Stato membro interessato.
- 2) Cosa debba intendersi per «provocherebbe», e in particolare, quale sia il grado di probabilità o il livello di certezza richiesto per soddisfare tale condizione.
- 3) Come debba essere interpretata l'espressione «di una certa importanza», e in particolare, se essa si riferisca ad un effetto sulla concorrenza più che irrilevante o minimo, ad un effetto «considerevole», ovvero ad un effetto «eccezionale».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Belgio) il 27 giugno 2007 — Galatea B.V.B.A./Sanoma Magazines Belgium NV

(Causa C-299/07)

(2007/C 199/36)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Galatea BVBA

Convenuta: Sanoma Magazines Belgium NV

Questioni pregiudiziali

«Se l'art. 49 del Trattato CE sulla libera circolazione dei servizi, nonché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2005/29/CE⁽¹⁾, relativa alle pratiche commerciali sleali, ostino ad una disposizione nazionale, come quella contenuta all'art. 54 della legge belga 14 luglio 1991, sulle pratiche commerciali e sull'informazione e la tutela del consumatore, che — ad eccezione dei casi tassativamente elencati nella legge — vieta ogni offerta congiunta di un venditore ad un consumatore, in forza della quale l'acquisto gratuito o oneroso di prodotti, servizi, benefici o titoli per ottenerli è collegato all'acquisto di altri prodotti o servizi, anche uguali, senza riguardo alle circostanze della fattispecie, segnatamente senza riguardo all'influenza che l'offerta concreta può avere sul consumatore medio e al fatto se siffatta offerta nelle circostanze concrete possa essere considerata in contrasto con gli obblighi di diligenza professionale o con gli usi consueti di lealtà commerciale».

⁽¹⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

Ricorso presentato il 4 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-307/07)

(2007/C 199/37)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante (i): H. Støvlbæk e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica portoghese, privando del beneficio del riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in analisi cliniche, è venuta meno, con riguardo a tale professione, agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾.
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la professione di farmacista specializzato in analisi cliniche costituisce una professione regolamentata disciplinata dalla direttiva 89/48. La normativa portoghese di trasposizione si limita alle professioni specificate in un elenco. Dal momento che la professione di farmacista specializzato in analisi cliniche non rientra in tale lista, la Repubblica portoghese è venuta meno all'adempimento integrale degli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 89/48.

(¹) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 1989, n. 19, pag. 16).

ghesi che risiedono in altre parti del paese. Il concetto di discriminazione comprende non solo le discriminazioni manifeste basate sulla nazionalità, ma anche tutte le forme che, mediante l'applicazione di altri criteri distintivi, portano di fatto al medesimo risultato.

La Commissione ritiene che l'argomento avanzato dalle autorità portoghesi, secondo cui l'esistenza di un legame del candidato con la Região Autónoma dos Açores può dimostrare il desiderio del candidato di restare nella Região, non può essere considerato un obiettivo certo idoneo a giustificare la restrizione della nomina dei candidati ai concorsi esterni di cui trattasi.

(¹) GU L 257, pag. 2.

Ricorso presentato il 6 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-314/07)

(2007/C 199/38)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti G. Rozet e P. Costa de Oliveira, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo stabilito, per la graduatoria dei candidati nei concorsi esterni per insegnanti della Região Autónoma dos Açores, una priorità per i candidati di cui all'art. 25, n. 7, lett. a) del regolamento di concorso approvato con Decreto legislativo regionale 9 giugno 2003, n. 27/2003/A, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 CE e dall'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (¹), relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;

— condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

I criteri di priorità stabiliti dall'art. 25, n. 7, del Decreto legislativo regionale 9 giugno 2003, n. 27/2003/A per la classificazione dei candidati da nominare per il personale scolastico e di aerea pedagogica nella Região Autónoma dos Açores per un periodo non inferiore a tre anni comportano una forma di discriminazione in base alla nazionalità contraria alle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori a prescindere dal fatto che valgono anche per i candidati porto-

Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 13 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-172/06) (¹)

(2007/C 199/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 131 del 3.6.2006.

Ordinanza del presidente della Corte 5 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — British Telecommunications plc, The Queen/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-185/06) (¹)

(2007/C 199/40)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 154 dell'1.7.2006.